

Da "Guida al Lavoro" de Il Sole 24Ore – n.13 del 26/03/2010.

Inquadramento del lavoratore del settore turismo pubblici esercizi

Trib. Trieste 2 ottobre 2009, n. 307

Giud. Multari; Ric. GS KFL Srl

Rapporto di lavoro - Inquadramento - Ccnl Pubblici Esercizi - Coordinatore personale di sala e addetto a compiti connessi - Livello quarto - Compete

Va inquadrato nel livello quarto Ccnl Pubblici Esercizi il dipendente che, in condizioni di autonomia esecutiva, risulta preposto ad un gruppo di dipendenti ed effettua anche operazioni complementari di natura amministrativa e tecnica, con autonomia operativa.

Nota - Un dipendente collocato nel livello sesto del Ccnl Pubblici Esercizi come «Commis di Cucina» svolgeva compiti di più ampia portata consistenti nell'approvvigionamento di merci per la cucina, nel servizio ai tavoli con il contestuale coordinamento di altro personale addetto al servizio di sala. Il dipendente in questione assumeva direttive da altro dipendente che rivestiva la qualifica di quadro. Si rivolge pertanto al Tribunale di Trieste chiedendo un corretto inquadramento.

Il Tribunale, pur rilevando la promiscuità delle mansioni che non consentiva la collocazione in una delle figure contrattuali previste dalla contrattazione collettiva, ne ritiene provata l'autonomia operativa e la conseguente specifica preparazione nel settore e, sulla base della declaratoria generale del livello quarto prevista dal contratto collettivo, lo ritiene inquadrabile nel predetto livello.

Le mansioni del lavoratore risultano inoltre di carattere promiscuo e pertanto la decisione ha richiesto una particolare forma di accertamento.

Infatti, qualora la disciplina collettiva, in caso di svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di diverse categorie, preveda l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché essa abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo, il giudice deve compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto

alla continuità, alla rilevanza e all'impegno temporale giornaliero delle mansioni, delle diverse categorie, espletate dal lavoratore. Nel caso in cui sia assolutamente impossibile comparare le rispettive mansioni secondo il criterio dettato dal contratto collettivo, si deve fare ricorso ai criteri validi per l'ipotesi di assenza di una disciplina collettiva in materia. In tal caso, se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, spetta tale categoria (senza che il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità, abbia alcun rilievo ostativo); se, invece, detto criterio non soccorre, assume, se possibile, carattere assorbente quello della quantità delle energie lavorative profuse nelle singole mansioni del lavoratore, nel senso che deve ritenersi caratterizzante una mansione che - anche se esercitata con scarsa frequenza e continuità - richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettuale e materiale; gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell'espletamento di determinate funzioni, ai fini dell'inquadramento nella relativa categoria; in ultima analisi operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima (Cassazione, sezione lavoro, 9 marzo 1995, n. 2757).